

Il Congresso dei poteri locali e regionali



20ª SESSIONE

Strasburgo, 22-24 marzo 2011

La democrazia locale e regionale in Austria

Raccomandazione 302 (2011) ¹

1. Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa si riferisce:

a. all'articolo 2 comma 1b, della Risoluzione statutaria CM/Res(2007)6, che stabilisce che uno degli obiettivi del Congresso consiste nel "sottoporre al Comitato dei Ministri delle proposte, al fine di promuovere la democrazia locale e regionale";

b. all'articolo 2, comma 3 della Risoluzione statutaria CM/Res(2007)6, che stabilisce che "Il Congresso prepara regolarmente dei rapporti - paese per paese - sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri e negli Stati candidati all'adesione al Consiglio d'Europa e vigila, in particolare, sull'effettiva attuazione dei principi della Carta europea dell'autonomia locale";

c. alle motivazioni del rapporto sulla democrazia locale e regionale in Austria, elaborato dai relatori, Marc COOLS e Irene LOIZIDOU, a seguito di una missione ufficiale nel paese dal 24 al 26 marzo 2010.

2. Il Congresso ricorda che:

a. l'Austria ha ratificato la Carta europea dell'autonomia locale il 23 settembre 1987, entrata in vigore nel paese il 1° settembre 1988. Al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, l'Austria ha dichiarato che non si impegna a considerarsi vincolata dall'articolo 4, commi 2, 3 e 5, dall'articolo 7, comma 2, dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 11 della Carta. Tale dichiarazione è conforme con le disposizioni dell'articolo 12, comma 1 della Carta;

b. la presente Raccomandazione sulla democrazia locale e regionale in Austria è la prima dopo la ratifica della Carta da parte del paese;

c. la Commissione istituzionale² del Congresso ha designato Marc COOLS e Irene LOIZIDOU quali relatori, con l'incarico di preparare e presentare una Raccomandazione sulla situazione della democrazia locale e regionale in Austria.

3. Il Congresso desidera ringraziare le autorità austriache a livello centrale e locale, l'Associazione delle città austriache, l'Associazione dei comuni austriaci, gli esperti e tutti gli interlocutori incontrati nel corso della visita per le informazioni fornite alla delegazione.

¹ Discussa e adottata dal Congresso il 24 marzo 2011, 3a seduta (vedi documento [CG\(20\)8](#), relazione esplicativa), Relatori: I. Loizidou, Cipro (R, PPE/DC) e M. Cools, Belgio (L, GILD).

² A seguito della riforma del Congresso, le attività di monitoraggio svolte da questa Commissione sono state rilevate dalla Commissione di monitoraggio istituito il 1° dicembre 2010.



4. Il Congresso nota con soddisfazione che:

a. le collettività locali austriache si vedono conferire delle competenze dalla Federazione e/o dai *Länder* secondo un sistema che rispecchia il principio di sussidiarietà e che è globalmente conforme alle norme enunciate nella Carta europea dell'autonomia locale;

b. un elemento essenziale del federalismo austriaco è il suo carattere cooperativo ("federalismo cooperativo"), in virtù del quale tutte le riforme sono condotte attraverso meccanismi di consultazione formali e informali tra i comuni, gli stati federali (*Länder*) e la Federazione.

5. Il Congresso constata che:

a. da tempo l'agenda politica prevede una riforma del sistema federale austriaco. Nell'ultimo decennio, numerosi tentativi di riforma costituzionale sono stati compiuti, al fine di ristrutturare il sistema federale e chiarificare le competenze dei vari livelli, senza ottenere risultati tangibili;

b. l'Austria non ha firmato il Protocollo addizionale alla Carta, relativo al diritto dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, sebbene l'Articolo 117, paragrafo 8 della Costituzione austriaca stabilisca che la legislazione dei *Länder* possa prevedere la partecipazione diretta dei cittadini;

c. le autorità locali sono oggetto di stretto controllo da parte delle autorità federali e di quelle dei *Länder*;

d. i sindaci devono rispettare le istruzioni delle autorità federali quando esercitano funzioni e compiti delegati ai comuni.

6. Il Congresso esprime preoccupazione per le seguenti questioni:

a. malgrado il fatto che i comuni siano dotati di proprie competenze, completate da una serie di funzioni delegate, nella pratica si constata una sovrapposizione di responsabilità in numerosi settori importanti, nonché l'esistenza di attività strettamente correlate, svolte e cofinanziate da vari livelli amministrativi;

b. i comuni non dispongono praticamente di alcun potere discrezionale in materia di imposte locali e le entrate proprie dei comuni rappresentano una percentuale relativamente bassa, pari al 21 %, delle entrate del bilancio generale. L'autonomia fiscale dei comuni e dei *Länder* austriaci è troppo limitata per consentire una reale libertà decisionale, il che è confermato dalla quota limitata del gettito delle entrate proprie a livello subnazionale;

c. l'Articolo 15a della Legge costituzionale federale, che dà la possibilità ai *Länder* di concludere trattati/ accordi con la Federazione o con altri *Länder* su questioni che rientrano nella loro sfera di competenza, non consente ai comuni di partecipare a tali accordi.

7. Il Congresso raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare le autorità austriache a prendere in considerazione i seguenti suggerimenti:

a. prendere in esame la possibilità di una riforma istituzionale generale del sistema federale austriaco. Tale riforma si rivela necessaria per agevolare il buon funzionamento futuro del federalismo nel paese e per fare in modo che gli Austriaci continuino ad accettarlo come un sistema legittimo. La riforma dovrebbe concentrarsi in particolare sulla composizione e le funzioni del Consiglio federale, per renderlo maggiormente adeguato a difendere gli interessi dei *Länder*, nonché sulla trasformazione del sistema dell'amministrazione federale indiretta in amministrazione diretta dei *Länder*, con la creazione di tribunali amministrativi regionali e la modifica della ripartizione dei poteri;

b. elaborare una legislazione più sistematica, conformemente al principio di sussidiarietà, che precisi le competenze di ogni livello di governo (comuni, stati federali e Federazione), sulla base dei lavori della Convenzione e di proposte di riforma più recenti;

c. rafforzare il ruolo dei comuni nell'ambito della preparazione della legge sulla perequazione finanziaria, introducendo una consultazione giuridicamente vincolante dell'Associazione delle Città austriache e dell'Associazione dei comuni austriaci durante il processo di negoziazione;

d. accordare ai comuni e ai *Länder* una maggiore autonomia fiscale che consenta di imporre e percepire una quota superiore di tasse proprie e accertarsi che, ogni qualvolta sono estese le loro competenze, siano loro accordate le risorse finanziarie necessarie;

e. rafforzare la flessibilità delle associazioni di comuni (*Gemeindeverbände*) abolendo le restrizioni ancora esistenti in materia di cooperazione intercomunale tra comuni di *Länder* diversi e potenziando le competenze di tali associazioni;

f. esaminare la possibilità di modificare la Legge costituzionale federale, per permettere ai comuni di partecipare agli accordi tra la Federazione e i *Länder*, previsti dall'Articolo 15a della Legge costituzionale federale, come già avviene per il "Meccanismo di consultazione" e il "Patto di stabilità austriaco";

g. esaminare la possibilità di modificare la legislazione esistente, per trattare del problema della responsabilità dei sindaci nell'esercizio delle loro funzioni e migliorare le condizioni sociali dei sindaci, in particolare in materia di regimi pensionistici e di prestazioni di disoccupazione;

h. evitare di estendere le competenze della Corte dei conti federale al controllo dei bilanci dei comuni di meno di 10.000 abitanti, salvo domanda espressa del *Land* interessato;

i. prendere in considerazione la Raccomandazione 288 (2010) del Congresso e adottare misure concrete per incoraggiare una migliore rappresentanza delle donne a livello locale e regionale;

j. garantire all'Associazione delle città austriache e all'Associazione dei comuni austriaci una rappresentanza minima presso il Comitato delle regioni dell'Unione europea;

k. riesaminare le limitazioni della portata degli Articoli della Carta al rispetto dei quali l'Austria è vincolata, allo scopo di ritirare una parte o l'insieme delle riserve. Potrebbe riguardare l'Articolo 11 della Carta, che è rispettato nella pratica in Austria;

l. firmare e ratificare quanto prima il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali.

8. *Il Congresso raccomanda all'Assemblea parlamentare* di prendere in considerazione le sopraccitate osservazioni e raccomandazioni nell'ambito della sua procedura di controllo periodico riguardante gli Stati membri che non sono attualmente oggetto di una procedura di monitoraggio o di post-monitoraggio;

9. *Il Congresso raccomanda alle autorità austriache responsabili dell'autonomia locale* di designare un rappresentante governativo di alto livello perché assista a una delle sessioni del Congresso e possa presentare una comunicazione sulla situazione della democrazia locale e regionale in Austria, dopo l'adozione della presente Raccomandazione.